



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Documento di consultazione su**

**Linee guida n. ..., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
«Sistema di qualificazione del contraente generale».**

## SOMMARIO

Premessa .....	3
I. DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1. Attestazione di qualificazione.....	3
2. Qualificazione di contraenti generali stabiliti in Stati diversi dall'Italia.....	4
3. Classifiche di qualificazione .....	4
4. Sistema di qualità aziendale .....	5
II. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI .....	5
5. Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.....	5
6. Istruttoria di qualificazione.....	5
7. Requisiti di ordine generale.....	6
8. Requisiti di ordine speciale .....	6
9. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.....	8
10. Direzione tecnica e organico tecnico/dirigenziale.....	9
11. Contenuto delle attestazioni di qualificazione .....	9
12. Verifica triennale .....	10
III. REQUISITI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE E DI QUALIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SOGGETTI.....	10
13. Requisiti particolari di partecipazione alle gare .....	10
14. Consorzi stabili.....	11
15. Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro.....	12
IV. QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA .....	12
16. Disposizioni applicabili.....	12
V. SISTEMA SANZIONATORIO.....	13
17. Diniego, decadenza e sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione.....	13
VI. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	13
18. Entrata in vigore e disposizioni transitorie .....	13
Allegato 1 – Tavole sinottiche per la verifica dei requisiti.....	14

## **Premessa**

In attuazione dell'art. 197 del codice, che ha stabilito che l'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84 del codice medesimo e che le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC, è stato predisposto il presente documento di consultazione, che sarà poi consolidato nel testo unico sulla qualificazione.

L'Autorità, con le Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione del contraente generale», vuole fornire ai nuovi soggetti deputati all'attestazione del possesso dei requisiti di contraente generale, le Società organismi di attestazione (SOA), le indicazioni operative per una corretta qualificazione dei soggetti interessati.

Al fine di garantire uniformità tra i sistemi di attestazione, è stata adottata una procedura di qualificazione simile a quella per il conseguimento dell'attestazione di cui alle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», tenendo in debito conto le peculiarità della figura del contraente generale.

L'obiettivo primario delle suddette linee guida è quello di semplificare e razionalizzare la procedura di attestazione, di individuare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che assicurino l'effettiva affidabilità professionale del contraente e di garantire che il rilascio delle attestazioni avvenga nel possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice e dalle linee guida medesime.

Si ritiene che il perseguimento di tali obiettivi possa intervenire anche attraverso l'utilizzazione di sistemi informatizzati di raccolta e archiviazione della documentazione, che oltre ad agevolare la presentazione della domanda di qualificazione e la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, facilitino lo svolgimento delle verifiche di competenza da parte dell'Autorità.

Si evidenzia che il documento di consultazione tiene conto dello schema di decreto correttivo e delle proposte di modifica al codice ivi contenute. A tal fine, le disposizioni suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni sono state segnalate nel testo con appositi commenti a margine.

Gli *stakeholder* sono invitati a esprimere il loro avviso e a formulare proposte operative in merito alle questioni evidenziate negli appositi box, avendo presente che le scelte dell'Autorità sono vincolate dall'esigenza di assicurare, per ciascun intervento, l'equilibrio tra costi e benefici ad esso connessi e dalla necessità di rispettare il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee (*divieto di gold plating*).

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Attestazione di qualificazione**

- 1.1 L'attestazione di qualificazione a contraente generale è rilasciata ai soggetti individuati dall'art. 197, comma 1, del codice.
- 1.2 L'attestazione di qualificazione è rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA) all'esito della verifica del possesso, in capo all'operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nella parte II.
- 1.3 L'attestazione di qualificazione a contraente generale ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

- 1.4 Fatto salvo quanto previsto all'art. 198 del codice e al paragrafo 2, il rilascio dell'attestazione di qualificazione a contraente generale costituisce condizione necessaria per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di idoneità tecnica e organizzativa e di organico tecnico e dirigenziale, ai fini dell'affidamento unitario a contraente generale ai sensi dell'art. 197 del codice.

*Le disposizioni dell'art. 197 del codice prevedono che anche l'attestazione di qualificazione a contraente generale sia rilasciata dagli organismi di attestazione SOA; pertanto, l'Autorità ha ritenuto di adottare per l'istruttoria di qualificazione dei contraenti generali le medesime modalità previste per il conseguimento dell'attestazione SOA. Gli Stakeholder sono invitati ad evidenziare eventuali problematiche derivanti dall'impostazione adottata dall'Autorità al fine di uniformare i processi di qualificazione e di ridurre l'impatto derivante dalle nuove attività previste dalla norma sugli organismi di attestazione.*

*In particolare, con riferimento alla durata dell'attestazione, atteso il rimando dell'art. 197 del codice all'art. 84 del codice medesimo, l'Autorità ha ritenuto di stabilire per le due tipologie di attestazione la medesima durata. Si invitano gli Stakeholder a esprimersi sulla questione e sulle eventuali implicazioni negative della stessa, con specifico riferimento al prolungamento della durata dell'attestazione a contraente generale da tre a cinque anni e all'inserimento della verifica triennale.*

## **2. Qualificazione di contraenti generali stabiliti in Stati diversi dall'Italia**

- 2.1 Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice la qualificazione a contraente generale di cui alle presenti linee guida non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.
- 2.2 Gli operatori di cui al punto precedente che intendono richiedere la qualificazione a contraente generale secondo l'ordinamento italiano, sottoscrivono apposito contratto con una delle SOA autorizzate secondo quanto previsto nella parte II. Essi forniscono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.
- 2.3 Qualora gli operatori di cui al punto 2.1 intendano, invece, qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
- 2.4 È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del codice.

## **3. Classifiche di qualificazione**

- 3.1 I contraenti generali sono qualificati per classifiche secondo i seguenti livelli di importo:
- I     fino a 350 milioni di euro;
  - II    fino a 700 milioni di euro;
  - III   oltre 700 milioni di euro.
- 3.2 L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
- 3.3 La qualificazione conseguita in una classifica abilita il contraente generale a partecipare alle gare con importo a base d'asta non superiore a quello della classifica di iscrizione, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale, purché venga garantito il complesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.

*Gli stakeholder sono invitati a esprimersi in merito alla necessità di provvedere alla modifica degli importi delle classifiche di qualificazione, indicando le modifiche eventualmente proposte e le motivazioni correlate agli importi.*

#### **4. Sistema di qualità aziendale**

- 4.1 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 197, comma 1, e 84, comma 4, del codice, ai fini della qualificazione, i contraenti generali devono possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.
- 4.2 Il sistema di qualità aziendale è certificato con riferimento agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività dallo stesso svolte ai sensi dell'art. 194 del codice.
- 4.3 La certificazione di cui al punto 4.1 è rilasciata da organismi di certificazione accreditati a norma del Regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
- 4.4 Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del codice, si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

*Ferma restando la necessità di adeguare il regolamento RT-05 di Accredia per adeguarlo alle nuove disposizioni del codice e alle linee guida sul sistema di qualificazione del contraente generale, si richiede agli Stakeholder di indicare l'opportunità di specificare nelle linee guida il settore merceologico di riferimento per la certificazione di qualità, ovvero: EA28 costruzioni, EA34 servizi ingegneria, EA35 altri servizi. Ciò in considerazione del fatto che, attualmente, la qualificazione dei contraenti generali riguarda solo le categorie di importo.*

## **II. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI**

### **5. Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.**

- 5.1 Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».
- 5.2 La SOA acquisisce la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

*Preso atto delle disposizioni del codice secondo le quali la competenza al rilascio delle attestazioni di contraente generale non è più del Ministero delle infrastrutture e trasporti ma delle SOA, l'Autorità ha ritenuto di adottare per l'istruttoria di qualificazione dei contraenti generali le medesime modalità previste per il conseguimento dell'attestazione SOA.*

*Gli Stakeholder sono invitati ad evidenziare eventuali problematiche derivanti dall'impostazione adottata dall'Autorità al fine di uniformare i processi di qualificazione e di ridurre l'impatto derivante dalle nuove attività previste dalla norma sugli organismi di attestazione.*

### **6. Istruttoria di qualificazione**

- 6.1 Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 7 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», fermo

restando che la documentazione oggetto di verifica per il contraente generale è quella di cui al punto 5.2 delle presenti Linee guida.

6.2 È fatto salvo il disposto dell'articolo 199, comma 2, del codice.

*Gli Stakeholder sono invitati a esprimersi sulla necessità e/o opportunità di introdurre modifiche alla disciplina del procedimento di attestazione e dei relativi termini proposta dall'Autorità, che tengano conto della peculiarità della figura del contraente generale.*

### **7. Requisiti di ordine generale**

- 7.1 Ai sensi dell'art. 197, comma 4, del codice i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'art. 80 del codice.
- 7.2 La SOA accerta il possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del codice, nonché dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetti di cui al punto 8.7.
- 7.3 Per le imprese in possesso di un'attestazione SOA di cui alle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro» in corso di validità, la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta mediante presentazione dell'attestazione SOA, con esclusione dei requisiti riferiti ai responsabili di cantiere e ai responsabili di progetto.
- 7.4 Nel caso di cui al punto che precede, la validità dell'attestazione a contraente generale non può essere superiore a quella dell'attestazione SOA, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che il contraente generale provvede a comunicare all'Organismo di attestazione; in tal caso l'attestazione a contraente generale prosegue nella sua validità sino alla scadenza naturale di cui al punto 1.3.

*Sulla base dell'esperienza pregressa e tenuto conto della centralità della figura del responsabile di cantiere e del responsabile di progetto nel processo realizzativo dell'intervento oggetto di affidamento, si è ritenuto opportuno prevedere la verifica del possesso dei requisiti morali anche a tali soggetti.*

*Si invitano gli Stakeholder ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della suddetta previsione.*

*L'Autorità ritiene, ai fini della semplificazione degli oneri amministrativi e riduzione dei costi di attestazione, di prevedere la possibilità di ottenere congiuntamente l'attestazione SOA e quella di contraente generale, ovvero di evitare di dover valutare nuovamente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di contraente generale, ciò che è già stato valutato per l'attestazione SOA.*

*Si chiede agli Stakeholder se condividono questa posizione e, nel caso di dissenso, di fornire le ragioni al riguardo.*

### **8. Requisiti di ordine speciale**

- 8.1 I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
- a) idoneità professionale;
  - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
  - c) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
  - d) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
- 8.2 L'idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall'art. 83, co. 3, del codice.
- 8.3 L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
- a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo

2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b); tale rapporto non deve essere inferiore al venti per cento. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante;

- b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la classifica I, mille milioni di euro per la classifica II e milletrecento milioni di euro per la classifica III. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata all'impresa.

*Si chiede agli Stakeholder di voler esprimere valutazioni in merito all'opportunità di modificare i requisiti di capacità economica e finanziaria individuati dall'Autorità.*

*Inoltre, si chiede di esprimere motivate considerazioni in ordine alla previsione, in alternativa al requisito di un rapporto tra patrimonio netto e cifra d'affari superiore al 20%, di possibili soglie di indebitamento utilizzando indici quali: liquidità corrente (attivo corrente/passivo corrente), copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/ totale immobilizzazioni), autonomia finanziaria (patrimonio netto/ totale attivo), esigibilità del passivo (passivo corrente/ totale passivo), indebitamento bancario (debiti verso banche/ totale passivo), ferma restando il necessario mantenimento del requisito di solidità patrimoniale dell'impresa.*

**Commento [GG1]:** Nel correttivo è previsto il decennio come periodo di riferimento per le attestazioni SOA.

- 8.4 L'adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, con qualsiasi mezzo di un lavoro di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta.

**Commento [MSOffice2]:** Nel correttivo è previsto il decennio come periodo di riferimento per le attestazioni SOA.

- 8.5 Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di lavori o di un contratto di partenariato pubblico privato affidati secondo le procedure di cui alla parte III o IV del codice.

- 8.6 Il possesso dell'idoneità tecnica e organizzativa è documentato dai certificati dei lavori di cui all'art. 86, comma 5-bis, del codice emessi dalle stazioni appaltanti.

**Commento [GG3]:** Comma introdotto dal correttivo.

*Con riferimento alla dimostrazione del requisito di idoneità tecnica ed organizzativa, si chiede agli Stakeholder di voler indicare l'eventuale opportunità di modificare i requisiti individuati dall'Autorità, con particolare riferimento al numero e agli importi previsti per i lavori di punta. Le proposte di modifica devono essere accompagnate dall'indicazione dei valori ritenuti congrui sulla base di opportune giustificazioni.*

*Si invitano, altresì, gli Stakeholder a esprimersi sull'opportunità di considerare anche i certificati di esecuzione dei lavori emessi dai soggetti privati, motivandone le ragioni, nonché di prevedere la possibilità di dimostrare i requisiti di idoneità tecnica e organizzativa, per il conseguimento della prima attestazione a contraente generale, mediante il*

*possesso di attestazione SOA, specificando il numero e la tipologia di categorie per le quali si ritiene necessario l'importo illimitato.*

8.7 L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato da:

- a) la presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica III;
- b) la presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la classifica I, cinquanta milioni di euro per la classifica II e sessanta milioni di euro per la classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, sei unità per la classifica II e nove unità per la classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico.

*Si chiede agli Stakeholder di esprimere il loro avviso sulla necessità di modificare i requisiti di adeguato organico tecnico e dirigenziale con riferimento al numero minimo di responsabili di cantiere e all'esperienza professionale degli stessi, espressa in termini di importo dei lavori.*

*Le proposte di modifiche dovranno essere opportunamente motivate e supportate da elementi idonei a dimostrare l'efficacia delle stesse.*

## **9. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi**

- 9.1 I lavori di cui ai punti 8.3 e 8.6 sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di riferimento, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso periodo, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA. Per i lavori iniziati prima del periodo di riferimento o in corso alla data della richiesta di attestazione, si presume un andamento lineare.
- 9.2 L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, incrementato dall'eventuale revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del codice e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 5.3 del modello C1 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».
- 9.3 Per i lavori aggiudicati in vigore del d.lgs. 163/2006, la revisione prezzi è applicata secondo le indicazioni di cui all'art. 133, comma 4, del decreto medesimo.
- 9.4 Gli importi dei lavori sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione.
- 9.5 I certificati di esecuzione dei lavori, redatti in conformità allo schema di cui al Modello C1 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», contengono l'espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Qualora la vertenza non sia definita, viene attestata

l'esecuzione regolare e con buon esito limitatamente ai lavori correttamente realizzati e debitamente liquidati.

- 9.6 I certificati dei lavori riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute.
- 9.7 Si applicano le disposizioni di cui ai punti 13.5, 13.6, 13.7 e 14.1 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».
- 9.8 Per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 15 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

*Si chiede agli Stakeholder di indicare, nel caso del ricorso ai lavori realizzati nell'ultimo decennio, se si ritiene che si debbano considerare ai fini del calcolo della cifra d'affari e dell'organico tecnico tutti gli anni del decennio o solamente i migliori cinque anni dello stesso, fornendo adeguate motivazioni.*

#### **10. Direzione tecnica e organico tecnico/dirigenziale**

- 10.1 La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto o da più soggetti.
- 10.2 I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati di laurea quinquennale o magistrale in ingegneria, in architettura o altra equipollente, o di laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente, e abilitati all'esercizio della professione secondo la normativa vigente.
- 10.3 L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità di cui al punto 8.7 necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico, responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità.
- 10.4 Se l'impresa non provvede alla sostituzione di uno dei soggetti di cui al punto precedente, la SOA o, in caso di inerzia, l'Autorità dispone:
- la decadenza dell'attestazione di qualificazione in caso di carenza del requisito di adeguato organico tecnico e dirigenziale, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 31 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro»;
  - la riduzione della classifica di qualificazione sulla base del numero residuo di unità di cui al punto 8.7.

*Gli Stakeholder sono invitati a fornire suggerimenti in merito all'individuazione di ulteriori requisiti specifici che devono essere posseduti dal direttore tecnico.*

#### **11. Contenuto delle attestazioni di qualificazione**

- 11.1 Le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7 e ai requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 8 sono individuate dall'Autorità e riportate nel modello di attestazione reso accessibile alle SOA in formato elettronico.

11.2 Se la dimostrazione dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7 è avvenuta sulla base del possesso di un'attestazione SOA di cui alle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro» in corso di validità, l'attestazione riporta gli estremi e la validità dell'attestazione SOA.

*Si chiede agli Stakeholder di indicare se ritengono opportuno prevedere, nel caso di cui al punto 11.2, che l'attestazione SOA riporti gli estremi e la validità dell'attestazione SOA, considerato che ciò può determinare oneri aggiuntivi per il contraente generale. Nel caso si ritenga non opportuna questa previsione, indicare modalità alternative per permettere alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti di ordine morale.*

## **12. Verifica triennale**

12.1 Si applicano le disposizioni di cui ai punti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

12.2 I requisiti di ordine generale necessari alla verifica sono quelli previsti al paragrafo 7.

12.3 I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti ai punti 3, 8.3, lett. a), 8.7. I requisiti oggetto di verifica devono essere riferiti ai tre anni successivi al rilascio dell'attestazione originaria.

*Trattandosi di un onere non contemplato nel sistema previgente, gli Stakeholder sono invitati a esprimersi in merito alle modalità definite dall'Autorità per la verifica triennale, in analogia a quanto già avveniva per le attestazioni SOA, con particolare riferimento ai requisiti di capacità strutturale oggetto della verifica stessa. Gli stessi possono proporre soluzioni alternative nell'ottica della semplificazione della procedura pur garantendo l'efficacia della stessa.*

## **III. REQUISITI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE E DI QUALIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SOGGETTI**

### **13. Requisiti particolari di partecipazione alle gare**

13.1 Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione degli affidatari e sub-affidatari del contraente generale, le stazioni appaltanti indicano nel progetto e nel bando le categorie relative a tutte le lavorazioni previste in progetto, con il relativo importo.

13.2 A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse.

13.3 Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 198, comma 1, lettera c), l'esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità di cui ai punti 8.4, 8.5 e 8.6, opere ricadenti in una delle categorie generali di cui all'Allegato A delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», come di seguito accorpate:

- a. organismi edilizi (OG1);
- b. opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
- c. opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
- d. opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);

- e. opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
- f. opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).

*Si invitano gli Stakeholder ad esprimere le loro valutazioni circa l'opportunità di indicare le modalità per la dimostrazione dei lavori analoghi, ove richiesto dalla stazione appaltante, fornendo, altresì, indicazioni circa una diversa individuazione delle categorie di opere da assumere come riferimento.*

#### **14. Consorzi stabili**

- 14.1 Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'art. 105 del codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- 14.2 La qualificazione dei consorzi stabili avviene ai sensi dell'art. 47 del codice.
- 14.3 Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
- 14.4 Per tali consorzi:
- a) i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 7 devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
  - b) il requisito del sistema di qualità aziendale, di cui al paragrafo 4, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
  - c) il requisito di capacità economica e finanziaria, in termini di cifra d'affari in lavori, di cui al punto 8.3, lettera b), è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno.
- 14.5 Il requisito di idoneità tecnica e organizzativa, in termini di lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito, alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati da non più di tre consorziati.
- 14.6 All'aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 8.3, lettera a), sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento.
- 14.7 Il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità di cui all'art. 194 del codice. Ove non si avvalga di tale facoltà, il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, se quest'ultimo è superiore a quello di cui al punto precedente.
- 14.8 Ai consorzi stabili si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai punti 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.10, 23.11, 23.13, 23.14 e 23.15 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

*Gli Stakeholder sono invitati ad esprimersi sull'opportunità di modificare i requisiti indicati, proponendo soluzioni alternative opportunamente motivate.*

*L'Autorità, nel richiamare le disposizioni di cui al punto 23.5 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», ha ritenuto di ribadire anche per i contraenti generali che il consorzio, di cui facciano parte un'impresa che ha conseguito la qualificazione mediante avvalimento dei requisiti di altra impresa e l'impresa ausiliaria della stessa, non può ottenere la qualificazione come somma dei requisiti delle consorziate.*

*Analogamente, il rimando alle disposizioni di cui al punto 23.4 delle suddette Linee guida, specifica che, trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati dalle imprese consorziate e attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli dallo stesso maturati direttamente possono essere utilizzati ai fini della qualificazione dall'impresa avente causa del consorzio in forza di atto di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.*

*Si chiede agli Stakeholder di evidenziare eventuali problematiche specifiche del contraente generale connesse all'applicazione delle suddette disposizioni.*

#### **15. Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro**

15.1 I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, secondo quanto indicato ai paragrafi 7 e 8.

15.2 I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a propri consorziati, ammessi al sistema di qualificazione SOA per qualunque classifica. In tal caso:

- a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di presentazione dell'offerta, per le procedure aperte, e in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per le procedure ristrette;
- b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
- c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'art. 198 del codice;
- d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi dell'art. 194 del codice. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al medesimo art. 194 del codice.

15.3 Ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai punti 23.8, 23.10 e 23.13 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

*Gli Stakeholder sono invitati ad esprimersi sull'opportunità di modificare i requisiti indicati, proponendo soluzioni alternative opportunamente motivate.*

### **IV. QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA**

#### **16. Disposizioni applicabili**

16.1 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 27, 28, 29 e 30 delle Linee guida recanti « Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000

euro», fermo restando che la valutazione dei requisiti è effettuata ai sensi dei paragrafi 7 e 8 delle presenti Linee guida.

*Attesa l'impostazione unitaria data dal legislatore al sistema di qualificazione degli operatori economici, siano essi imprese o contraenti generali, l'Autorità ha ritenuto di disciplinare il conseguimento dell'attestazione mediante atti di trasferimento d'azienda da parte del contraente generale con le medesime modalità adottate per le altre imprese.*

*Gli Stakeholder sono invitati ad esprimere le proprie valutazioni al riguardo, evidenziando eventuali criticità applicative connesse alle peculiarità della figura del contraente generale.*

*Con riferimento all'Allegato E delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», si chiede agli Stakeholder di segnalare l'opportunità di integrare e/o modificare le informazioni in esso contenute per tener conto delle specificità del contraente generale.*

## V. SISTEMA SANZIONATORIO

### 17. Diniego, decadenza e sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione

17.1 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 31 e 32 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

## VI. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### 18. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

18.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

18.2 Le attestazioni di qualificazione rilasciate in vigenza del d.lgs. 163/06 e del d.p.r. 207/2010, nonché durante il periodo transitorio previsto dall'art. 199, comma 4, del codice restano valide fino alla scadenza triennale.

18.3 Ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore delle presenti linee guida aventi ad oggetto le variazioni di cui al punto 7.6 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», riferite ad attestazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore delle linee guida medesime, si applicano le disposizioni del d.lgs. 163/06 e il d.p.r. 207/2010.

18.4 Ai fini della partecipazione alle gare, le attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e quelle rilasciate secondo le presenti linee guida sono da ritenersi equivalenti.

18.5 Si applicano, altresì, i punti 33.3 e 33.6 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro».

*Gli Stakeholder sono invitati a esprimersi sull'eventuale necessità di prevedere una diversa durata del periodo transitorio o diverse modalità operative, fornendo adeguata motivazione.*

Commento [GG4]: Previsione richiesta dal correttivo.

## Allegato 1 – Tavole sinottiche per la verifica dei requisiti

### Domanda di qualificazione

<b>Punto 4.1.</b>	<b>Sistema di qualità aziendale</b>
Prescrizione	Ai sensi del combinato disposto degli artt. 197, comma 1, e 84, comma 4, del codice, ai fini della qualificazione, i contraenti generali devono possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 con indicazione del numero di certificazione, della data di rilascio e di scadenza e dell'organismo certificatore emittente.
Verifica effettuata dalla SOA	- se l'ente certificatore è accreditato EA; - presenza del certificato negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'EA.

### Punto 7 – Requisiti di ordine generale

<b>Art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del codice</b>	<b>Delitti consumati o tentati per le fattispecie descritte dalla norma</b>
Prescrizione	<p>a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</p> <p>b) consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;</p> <p>c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</p> <p>d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;</p> <p>e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;</p> <p>f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;</p> <p>g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<p>- Dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 resa per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, nonché per i responsabili di cantiere e per i responsabili di progetto, in cui è indicata ogni condanna definitiva inflitta con sentenza, sentenza di patteggiamento o decreto penale, comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;</p> <p>- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'indicazione degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di stipula del contratto di attestazione;</p> <p>- eventuale documentazione probante la completa dissociazione della stessa impresa nei confronti della condotta penalmente rilevante;</p> <p>- eventuale documentazione probante l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione.</p>

Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA individua i soggetti da controllare tramite CCIAA, copia dei verbali di nomina, libri soci;</li> <li>- acquisizione del certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti da controllare in carica e non;</li> <li>- visura del Casellario informatico dell'Autorità (previsto dall'art. 213, comma 10, del codice).</li> <li>- redazione di una relazione valutativa delle condanne eventualmente rilevate.</li> </ul>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 80, comma 2, del codice	Comunicazioni e informazioni antimafia
Prescrizione	Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, <b>con riferimento ai soggetti indicati al comma 3</b> , nonché ai responsabili di cantiere e ai responsabili di progetto, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000 che individua tutti i direttori tecnici, i responsabili di cantiere e i responsabili di progetto;</li> <li>- dichiarazione sostitutiva resa per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, nonché per i responsabili di cantiere e di progetto, ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La SOA accerta l'elenco dei soggetti dichiarati tramite CCIAA, copia dei verbali di nomina, libri soci;</li> <li>- comunicazione antimafia.</li> </ul> <p>N.B. È possibile procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento di cui al punto 31 delle Linee guida recanti «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del codice antimafia.</p>

Commento [GG5]: Inserito dal correttivo.

Art. 80, comma 4, del codice	Gravi violazioni in materia di imposte e tasse
Prescrizione	Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 <b>ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</b> . Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Commento [GG6]: Inserito dal correttivo.

Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, che attesti l'insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati.
Verifica effettuata dalla SOA	Acquisizione della certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di cui alla circolare 41/E del 3 agosto 2010.

<b>Art. 80, comma 5, lett. a), del codice</b>	<b>Gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro</b>
Prescrizione	La stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti l'assenza di gravi infrazioni alle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione del certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, nonché per i responsabili di cantiere e i responsabili di progetto;</li> <li>- visura del Casellario informatico dell'Autorità.</li> </ul>

<b>Art. 80, comma 5, lett. b), del codice</b>	<b>Procedure concorsuali</b>
Prescrizione	L'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;</li> <li>- eventuale autorizzazione del giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 3, del codice .</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione della visura della CCIAA e del certificato della Cancelleria fallimentare del Tribunale;</li> <li>- verifica dell'assenza delle situazioni ostantive;</li> <li>- verifica eventuale autorizzazione del giudice delegato.</li> </ul>

<b>Art. 80, comma 5, lett. c) del codice</b>	<b>Gravi illeciti professionali</b>
Prescrizione	La stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del

	<p>corretto svolgimento della procedura di selezione.</p> <p>Indicazioni interpretative e operative fornite con le Linee guida n. 6/2013 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice.</p>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, anche con riferimento all'eventuale adozione di misure di self-cleaning.
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, nonché ai responsabili di cantiere e ai responsabili di progetto, nel caso di dichiarazione della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. o di acquisizione della relativa notizia in qualsiasi modo da parte della SOA;</li> <li>- acquisizione del provvedimento di condanna per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. allo scopo di verificare se lo stesso contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;</li> <li>- visura del Casellario informatico dell'Autorità;</li> <li>- valutazione dell'idoneità delle eventuali misure di self-cleaning secondo le indicazioni operative fornite con le Linee guida n. 6/2016</li> </ul>

**Commento [a7]:** Per uniformità rispetto a quanto previsto dalle Linee guida n. 6 per le s.a.

<b>Art. 80, comma 5, lett. f) del codice</b>	<b>Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.</b>
Prescrizione	L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000 che attesti la mancata applicazione a carico dell'impresa di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione del certificato integrale dell'anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 33 d.p.r. 313/2002;</li> <li>- acquisizione del certificato integrale del Casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice;</li> <li>- visura del Casellario informatico dell'Autorità.</li> </ul>

<b>Art. 80, comma 5, lett. f-ter) del codice</b>	<b>Presentazione di dichiarazioni o documentazione non veritiere in fase di gara</b>
Prescrizione	L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.
Verifica effettuata dalla SOA	Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

**Commento [a8]:** Introdotto dal correttivo

<b>Art. 80, comma 5, lett. g) del codice</b>	<b>Iscrizione Casellario per falsa dichiarazione o falsa documentazione</b>
Prescrizione	L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
Verifica effettuata dalla SOA	Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

<b>Art. 80, comma 5, lett. h) del codice</b>	<b>Divieto di intestazione fiduciaria</b>
Prescrizione	L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000; - dichiarazione della Società fiduciaria dell'identità del fiduciante.
Verifica effettuata dalla SOA	- Acquisizione della visura della CCIAA; - Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

<b>Art. 80, comma 5, lett. i) del codice</b>	<b>Diritto al lavoro dei disabili.</b>
Prescrizione	L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero <b>non</b> autocertifici la sussistenza del medesimo requisito.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non essere soggetta agli obblighi di cui all'art. 17.
Verifica effettuata dalla SOA	- Verifica della dichiarazione presso la Direzione provinciale del lavoro; - verifica della dichiarazione resa sul numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa impresa ai fini della qualificazione.

**Commento [a9]:** Introdotto dal correttivo

<b>Art. 80, comma 5, lett. l) del codice</b>	<b>Omessa denuncia reati concussione ed estorsione</b>
Prescrizione	L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, nonché dai responsabili di cantiere e dai responsabili di progetto.
Verifica effettuata dalla SOA	Visura del Casellario informatico dell'Autorità.

## Punto 8 - Requisiti di ordine speciale

Punto 8.2 lettera a)	Idoneità professionale
Prescrizione	I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante l'iscrizione alla CCIAA e l'oggetto sociale dell'impresa (per gli operatori italiani);</li> <li>- certificato di iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del codice (per gli operatori stranieri).</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione della visura della CCIAA (per gli operatori italiani);</li> <li>- verifica della documentazione prodotta dall'impresa conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi (per gli operatori stranieri).</li> </ul>

Punto 8.3, lettera a)	Capacità economica e finanziaria
Prescrizione	Rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui al punto 8.2, lettera b), non inferiore al 20%.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 circa il patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, comprensivo delle eventuali dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili a disposizione, e la cifra d'affari media consolidata in lavori dell'ultimo triennio.</li> <li>- contratti relativi alla messa a disposizione di dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazioni sui bilanci consolidati riclassificati ottenuti dall'archivio ufficiale della CCIAA;</li> <li>- verifica del contenuto dei contratti messi a disposizione dall'operatore economico.</li> </ul>

Punto 8.3, lettera b)	Capacità economica e finanziaria
Prescrizione	Cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la classifica I, mille milioni di euro per la classifica II e milletrecento milioni di euro per la classifica III
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 circa la cifra d'affari consolidata in lavori, con evidenza di quella relativa alle attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti.</li> <li>- scritture contabili da cui emerge la cifra d'affari relativa alle attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazioni sui bilanci consolidati riclassificati ottenuti dall'archivio ufficiale della CCIAA;</li> <li>- esame delle scritture contabili prodotte dall'impresa.</li> </ul>

Punto 8.4	Adeguate idoneità tecnica e organizzativa
Prescrizione	Esecuzione, nell'ultimo quinquennio, con qualsiasi mezzo di un lavoro di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta.
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche e inseriti nel Casellario informatico</li> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità agli originali dei CEL esibiti e l'importo dei lavori eseguiti;</li> <li>- CEL eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, rilasciati secondo le modalità di cui al punto 9.8, corredati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia del progetto approvato;</li> <li>b. copia del contratto d'appalto;</li> <li>c. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;</li> <li>d. certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, laddove emesso;</li> <li>e. ogni documento utile comprovante i lavori eseguiti.</li> </ul> </li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	- verifica dei CEL esibiti attraverso la consultazione del Casellario informatico dell'Autorità.

Punto 8.7	Adeguato organico tecnico e dirigenziale
Prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica III;</li> <li>- presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la classifica I, cinquanta milioni di euro per la classifica II e sessanta milioni di euro per la classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, sei unità per la classifica II e nove unità per la classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico.</li> </ul>
Dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che elenchi i dirigenti dell'impresa, i direttori tecnici, i responsabili di cantiere e i responsabili di progetto;</li> <li>- atto di nomina dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto;</li> <li>- estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati;</li> <li>- copia autentica del contratto di incarico professionale in atto per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico;</li> <li>- dichiarazione sostitutiva di unicità di incarico resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 dai direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto;</li> <li>- titolo di studio e abilitazione all'esercizio della professione dei direttori tecnici;</li> <li>- certificati di esecuzione lavori per la dimostrazione dell'esperienza professionale ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabili cantiere o di progetto; la dichiarazione deve indicare il periodo lavorativo e l'importo dei lavori direttamente ascrivibile al tecnico nel periodo di effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile di cantiere o di progetto, nonché gli elementi indispensabili per la verifica delle informazioni e dei dati dichiarati.</li> </ul>
Verifica effettuata dalla SOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche possibili presso il Casellario delle imprese;</li> <li>- verifica del conseguimento dell'abilitazione presso le facoltà universitarie (per i soggetti non iscritti all'albo) o verifica dell'iscrizione del professionista agli albi professionali (per i soggetti iscritti);</li> <li>- verifica del conseguimento del titolo di studio presso le facoltà universitarie;</li> <li>- verifica dei CEL esibiti nel Casellario informatico dell'Autorità</li> </ul>

*Si invitano gli Stakeholder a suggerire modalità alternative di dimostrazione dei requisiti che consentano di snellire e semplificare la procedura di attestazione ma che, allo stesso tempo, garantiscano l'efficacia delle verifiche necessarie per una corretta qualificazione del contraente generale.*